



CITTA' DI CANNOBIO
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)



PIANO DISCIPLINANTE
L'USO DEL DEMANIO IDRICO LACUALE
(L.R. 2/2008 – art. 6 e D.P.G.R. 28/07/2009, n. 13/R – art. 7)

NORME DI ATTUAZIONE

elaborazione

IL SINDACO

data stesura

UFFICIO GESTIONE del TERRITORIO

Responsabile del settore
geom. Valerio Trisconi



(arch. Giamdomenico ALBERTELLA)

NOVEMBRE 2011

Responsabile del procedimento
geom. Maria Guntini

approvato con D.C.C.
n. 58 del 25/11/2011

PIANO DISCIPLINANTE L'USO DEL DEMANIO IDRICO LACUALE

Art. 1 – Oggetto e finalità del piano

1. Il Piano disciplina l'uso del demanio della navigazione interna lacuale, inteso come l'ambito territoriale demaniale, in acqua e a terra, funzionale all'esercizio della navigazione interna e ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale.
2. In esecuzione dell'art. 6 della Legge Regionale 17.1.2008 n. 2 e dell'art. 7 comma 3 del regolamento Regionale 29.07.2009 n. 13, i Comuni, anche in forma associata, devono approvare i "Piano disciplinanti l'uso del demanio".
3. La finalità del Piano è quella di individuare il quadro normativo di riferimento per una corretta programmazione settoriale che tenga conto delle vocazioni territoriali, dei bisogni e della compatibilità degli interventi con la tutela e la valorizzazione dei beni demaniali da un punto di vista economico, turistico, ambientale e paesaggistico e con la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle medesime attività.

Art. 2 – Fonti normative

1. Le funzioni amministrative sui beni appartenenti al demanio idrico lacuale sono esercitate dai Comuni, anche in forma associata, in conformità alle norme contenute nella Legge regionale 17 gennaio 2008 n. 2 ed alle norme regolamentari in materia.

Art. 3 – Gestione Associata

1. Il Comune di Cannobio ha aderito alla gestione associata con capofila il Comune di Verbania e le funzioni amministrative della forma associata sono disciplinate dalla convenzione "Gestione Associata BACINO MAGGIORE PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA".

Art. 4 - Delimitazione Territoriale

1. Il presente Piano disciplina i beni del demanio idrico lacuale (aree di terra, acque, fabbricati, moli, scivoli, manufatti e fabbricati, strutture e relative pertinenze), presenti nel Comune di Cannobio, ai sensi degli artt. 822 e successivi del Codice Civile e le aree appartenenti al demanio dello Stato che sono comprese nella fascia di trenta metri dalla linea di piena ordinaria (definita dall'autorità competente) in quanto attribuibili al demanio pubblico e non al patrimonio disponibile.
2. Sono riconducibili all'esercizio della demanialità anche le aree che risultino funzionali all'accesso o al transito dei beni sopra citati.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente Piano, ai sensi della Legge regionale citata, le aree demaniali e le strutture destinate all'esercizio pubblico di linea quali: stazioni di imbarco, fabbricati, pontili e servizi accessori.
4. Sono altresì escluse dalla disciplina del presente Piano le aree occupate da amministrazioni pubbliche dello Stato.

Art. 5 - Struttura del Piano

Il Piano è composto dalle presenti norme e da elaborati grafici tecnici e contiene:

- Indicazioni generali, con valore di indirizzo vincolante suddiviso per aree;
- norme relative all'utilizzo dei beni del demanio che forniscono criteri e linee guida a cui uniformarsi per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

Sono previste zone destinate a:

A) Attività portuali

- A1 – Porti a gestione comunale e/o in concessione di servizi a privati
- A2 - Porti a gestione privata

B) Aree di balneazione di tipo naturale

- B1 – Aree e/o spiagge attrezzate per la balneazione

B2 – Aree e/o spiagge libere non attrezzate di libero accesso

C) Aree demaniali

C1 – aree demaniali a parco pubblico

C2 – aree demaniali libere

D) Opere pubbliche o di interesse pubblico

D1 – Aree per parcheggi, percorsi pedonali e/o ciclabili aree a verde.

E) Aree in concessione a privati per attività commerciali (bar, ristorante, dehors, ecc.)

F) Aree in concessione a privati per attività di noleggio natanti

G) Boe

H) Pontili , scivoli, moli, manufatti, ecc.

H1 – uso enti pubblici

H2 – uso privato

L) Darsene

L1 – in concessione da accertare

L2 – in concessione ad uso privato

L3 – in concessione al comune

ZONA A - AREE PER ESCLUSIVO UTILIZZO PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' (porti, ormeggi, boe, pontili, manufatti, ecc.) E PER AMPLIAMENTO PORTO ESISTENTE REALIZZATE DA ENTE PUBBLICO O DA PRIVATI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE.

ZONA B - AREE MILITARI

ZONA C - AREE DI COMPLETAMENTO

Art. 6 - Rappresentazione cartografica

1. La cartografia del piano è stata redatta su base catastale integrata da rilievi speditivi a terra e mediante fotointerpretazione.

Art. 7 - Procedure per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni demaniali.

1. Il Comune di Cannobio e/o la Gestione Associata esercitano le funzioni amministrative trasferite ed elencate all'art. 6 della Legge Regionale 17.1.2008 , n. 2 tra le quali, il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni demaniali, secondo le attività d'uso, la tipologia di occupazione consentita e con le procedure di cui al regolamento regionale 28 luglio 2009 n. 13.

2. Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni demaniali è subordinato alla compatibilità dell'istanza con quanto stabilito dal presente Piano e nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

Art. 8 - Aree demaniali libere

1. Le aree demaniali prive di apposita destinazione sono mantenute in libera fruizione, con l'intervento del Comune per la manutenzione, la pulizia e la segnaletica di legge.

Art. 9 - Aree ad utilizzo privato

1. Sono ammesse le concessioni di aree per utilizzo ai proprietari frontisti in conformità agli usi consentiti dagli strumenti urbanistici e fatte salve le garanzie delle vie di accesso ai beni demaniali ed alla battaglia.

Art. 10 - Manutenzione e nuove opere su beni demaniali

1. Sono oggetto di programmazione e di settore gli interventi di manutenzione dei beni demaniali, (fatte salve quelle a carico dei privati concessionari) ed i nuovi progetti di valorizzazione in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 13/2009.

2. Possono essere realizzate :

a) opere permanenti;

b) opere di facile rimozione

3. Le opere permanenti possono essere realizzate oltre che dagli Enti Pubblici anche da soggetti privati per finalità di pubblico interesse, nel rispetto delle previsioni del Piano.

4. Sui beni in concessione è consentito l'esecuzione di lavori e/o ampliamenti previa autorizzazione e modifica delle concessioni in corso.

5. La realizzazione di opere e modifica ai beni esistenti sono sottoposte alla vigente normativa urbanistico – edilizia e paesaggistica.

6. Potranno essere consentiti eventuali ampliamenti di concessioni esistenti, in relazione ai mutamenti dello stato dei luoghi intervenuti per cause naturali.

7. Le opere di ampliamento del porto esistente in località “Lido” e quelle accessorie allo svolgimento delle attività correlate possono essere realizzate da Enti Pubblici o da soggetti privati in convenzionamento con il Comune di Cannobio.

Art. 11 - Specchi acquee non riservati alla balneazione/ Spiagge riservate alla balneazione.

1. Le spiagge destinate alla balneazione, ai sensi del Regolamento Regionale 28 luglio 2009 n. 10, devono essere organizzate ed attrezzate con servizi di salvamento e delimitazione delle aree interdette alla navigazione.

2. Le spiagge possono essere oggetto di concessione o autorizzazione temporanea. Le concessioni e/o autorizzazioni possono essere assegnate, anche attraverso apposito bando, per insediamenti conformi alle norme del presente piano.

3. Le spiagge libere non destinate alla balneazione, debitamente segnalate, sono di libero accesso ed il Comune garantisce il solo servizio di pulizia e manutenzione.

4. In caso di rinuncia, revoca o decadenza delle concessioni esistenti, le aree relative saranno mantenute alla libera fruizione, come previsto al comma 3, fino al rilascio di nuove concessioni.

5. Nel caso di interventi di valorizzazione da parte del Comune, fino a quando non saranno iniziati i lavori di recupero suddetti, le spiagge rimarranno alla libera fruizione, come previsto al comma 3, e successivamente assegnate in concessione, ove ne ricorrano le condizioni di utilizzo, attraverso apposito bando.

6. Il Comune dovrà comunque garantire l'esistenza di spiagge destinate alla libera fruizione.

7. Nelle spiagge di libera fruizione è ammessa l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo.

8. Il periodo della stagione balneare è stabilito dalla normativa nazionale, salvo anticipazioni o proroghe motivate in apposito atto del Comune.

9. Le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione sono disciplinate da apposita normativa di settore, cui si fa espressamente rinvio.

Art. 12 - Disciplina per la posa delle boe.

1. Il Piano individua le aree a lago (ZONA C) ove prevedere le aree di concentrazione per l'ormeggio dei natanti mediante la posa di boe, per uso turistico, commerciale, sportivo, privato per l'ormeggio di natanti.

2. Le aree interessate sono fronti stanti le seguenti località: da San Bartolomeo (eccetto il tratto prospiciente il Confine di Stato individuato in cartografia) alla località Campagna, campeggi Campagna, Internazionale, Riviera, Via Ceroni, Darsene, loc. Amore, loc. Creda, loc. Preventorio, loc. Molinetto, Verenzago, Carmine Inferiore, fino alla Loc. Gardanina; il numero di boe presenti alla data di approvazione del presente Piano risulta il seguente:

Tratto San Bartolomeo – Loc. Campagna	59
Fronte zona campeggi	51
Tratto Lido – Via Magistris	9
Piazza 27/28 maggio – Darsene	12

Tratto Loc. Amore – Carmine Inferiore	50
Tratto da Carmine Inferiore alla Gardanina	8
Totale boe esistenti	189

3. Sono previste implementazioni del numero di boe per uso privato, rispetto a quante attualmente presenti, nella zona C (di completamento) individuate secondo un andamento parallelo alla linea di costa nel limite massimo di 150 metri (Regione Piemonte, DPGR del 22 giugno 2009 n. 5/R)

4. Le boe posizionate nelle aree lacuali ove il Piano prevede un riordino con il divieto alla posa di boe (zona A e zona B), alla scadenza naturale delle loro concessioni, non saranno soggette a rinnovo, e sarà verificata la disponibilità residua presente nelle aree di accorpamento opportunamente individuate nell'apposita cartografia al fine della eventuale nuova assegnazione.

5. Qualora il Comune realizzi nuovi pontili galleggianti od estenda le aree portuali attualmente in essere, si provvederà alla revoca delle concessioni per le boe presenti in aree limitrofe, concedendo la possibilità ai soggetti ai quali è stata revocata l'autorizzazione e/o concessione, o negato il rinnovo, di opzionare il trasferimento dell'ormeggio del natante presso la nuova struttura comunale.

6. La posa di boe viene concessa anche ai titolari di aree di proprietà privata – frontisti – nel numero massimo di 2 per ogni proprietà, con eccezione delle attività turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere; laddove vi fossero concessioni in numero superiore a quanto stabilito a scadenza naturale dette concessioni non saranno rinnovate.

Art. 13 - Disciplina per la posa di pontili galleggianti e moli

1. E' sempre ammessa da parte dei proprietari di aree fronti stanti lo specchio d'acqua la possibilità di posa di pontili galleggianti e moli per uso privato in alternativa alle boe nella zona C (di completamento); tenuto conto dell'utilizzo privato del medesimo, il pontile dovrà essere dimensionato per ospitare un numero massimo di 4 natanti, fatta comunque salva la verifica del potenziale impatto paesaggistico.

2. La realizzazione di pontili galleggianti per ormeggio temporaneo, anche assoggettabili a tariffa, è ammessa in capo al Comune e/o ai privati con apposita convenzione da stipularsi con il Comune.

3. E' sempre ammessa nella zona C la realizzazione di pontili galleggianti e moli se richiesti da operatori turistici (alberghi, campeggi, residenze turistico - alberghiere, residence, appartamenti per vacanza, ecc.) per l'utilizzo strumentale alla loro attività ed in aree ad essa limitrofe, con una capienza massima di 6 posti; quantità superiori potranno essere autorizzate in base alla dimensione dell'attività ed in rapporto all'impatto locale provocato dalla struttura.

4. E' ammessa la realizzazione di opere funzionali all'attività nautica, ivi compresa la realizzazione di pontili galleggianti, nelle aree di pertinenza di cantieri nautici o di attività legate alla nautica.

5. Non è ammessa la realizzazione di pontili, galleggianti, moli, scivoli e manufatti vari nelle zone A e B.

Art. 14 – Attività di noleggio natanti

1. Il Piano individua le aree destinate all'attività di noleggio di natanti.

Art. 15 - Aree demaniali “parco Lido”

1. Nelle aree demaniali “Parco lido” individuate in cartografia, è sempre ammessa l'occupazione temporanea con strutture/attrezzature destinate a manifestazioni, eventi sportivi, balneazione, ecc.

Art. 16 - Attività di pesca.

1. E' consentita la richiesta di occupazione in concessione e/o autorizzazione di specchi acquei per lo svolgimento della pesca professionale o sportiva.

2. Le aree devono essere localizzate in modo da non interferire con aree o specchi acquei già dati in concessione per altre finalità e devono essere opportunamente segnalate per evitare disagi ad altri operatori e/o rischi per i bagnanti.

Art. 17 - Mezzi di soccorso

1. Nell'elaborato grafico , sono contraddistinte con apposito simbolo le aree e/o vie di accesso al lago per garantire l'entrata e l'uscita dei mezzi di soccorso.

Art. 18 - Norme generali

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del regolamento Regionale n. 13 del 28.07.2009 il presente Piano deve essere trasmesso alla Regione Piemonte ; ai sensi del medesimo art. 7 comma 3 del regolamento il Piano può essere aggiornato annualmente.

2. Per quanto non previsto dal presente Piano si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia ed ai regolamenti comunali emanati ai sensi della Legge Regionale n. 2/2008.

